

NOTA 1

La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la [Direttiva del 27/12/2012](#) relativa ai **Bisogni educativi Speciali (BES)**.

Trattasi di un documento di **notevole importanza** perchè **accoglie degli orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea** e che **completano il quadro italiano** dell'inclusione scolastica.

Infatti **il nostro sistema è stato il primo in Europa** ad introdurre l'inclusione scolastica generalizzata degli alunni con disabilità e ha di recente riordinato i principi della stessa con le [linee guida emanate il 04/08/2009](#).

A seguito poi della [L. n° 170/10](#) ha emanato le [linee guida dell'12/07/2011](#) relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia).

Con la [Direttiva](#) del dicembre 2012 il Ministero fornisce **indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni** che non siano certificabili nè con disabilità, nè con DSA, **ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.**

Con il termine BES si intendono:

1. alunni con **disabilità**
2. alunni con **DSA**
3. alunni con **svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.**

A tutte queste tipologie la [Direttiva](#) **estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure compensative e dispensative.**

Il **paragrafo 1.3** della [Direttiva](#) è dedicato agli alunni con **deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)** il cui numero viene stimato intorno agli 80.000. Per questi alunni se vi è anche la certificazione di disabilità scatta il diritto al sostegno, se invece manca tale certificazione essi hanno comunque diritto ad avere le garanzie della [L. n° 170/10](#).

Il **paragrafo 1.4** parla degli alunni con **funzionamento cognitivo limite (borderline)** stimati intorno ai 200.000.

Il paragrafo 1.5 fornisce degli **orientamenti didattici a favore degli alunni con BES.**

Dal momento che già la normativa precedente ha fornito indicazioni per gli alunni con disabilità e quelli con DSA, il paragrafo così recita anche per gli altri casi di BES:
*"Le scuole – **con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegato Linee guida.**"*

E' da osservare però che, mentre per gli alunni con disabilità e con DSA la normativa ha stabilito che le **certificazioni cliniche** debbono pervenire esclusivamente dalle ASL o da centri convenzionati o accreditati con esse, qui la **Direttiva** **nulla dice per gli altri casi di BES** relativi allo svantaggio. E' questo un punto assai importante che il Ministero dovrà chiarire in quanto è resa obbligatoria anche per essi la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato.

Inoltre, dovendosi applicare anche a questi casi le misure compensative e dispensative della **L. n° 170/10**, i Consigli di Classe dovranno avere la documentazione clinica certa e dovranno formulare "considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico" non discutibili al fine di evitare contenziosi con altri alunni ai quali tali benefici non vengano concessi.

Il Paragrafo 2 è totalmente dedicato all'**organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica**.

Il paragrafo 2.1 si concentra sui **Centri Territoriali di Supporto (CTS)** istituiti presso **scuole polo** che la direttiva propone siano presenti **uno per provincia**, collegati con altri CTS a livello di ambito di distretto socio-sanitario di base, a loro volta collegati con le singole scuole. La **Direttiva** tiene però presente che questi strumenti organizzativi, riguardanti tutti i BES, non possono ignorare l'esistenza dei GLIR (Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità regionali) introdotti con le **linee guida del 04/08/2009**, i GLIP (gruppi a livello provinciale) e i GLH d'Istituto introdotti dall'art. 15 della **L. n° 104/92**.

Infatti così la direttiva recita:

*"Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il **raccordo tra i CTS e i GLIR**, oltre che **raccordare i GLIP** con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva."*

Questi raccordi saranno determinanti per dare coerenza a tutto il sistema organizzativo. Infatti mentre attualmente i CTS non sono sostenuti da finanziamenti certi, i GLIP (e quindi anche i GLIR) lo sono.

Ci si chiede se il MIUR intenderà riassorbire nei GLIR, nei GLIP e nei GLHI anche i compiti che la direttiva prevede per i CTS, oppure lasciare queste due linee organizzative parallele, come attualmente fa la stessa direttiva.

Il paragrafo 2.1.2 prevede che presso i CTS provinciali operi un'**equipe di docenti curricolari e di sostegno "specializzati" sui BES tramite master universitari** organizzati sulla base di un'intesa con il MIUR già esistente.

E' strano che si usi il termine "specializzati" per quanti conseguano il titolo del master universitario; infatti la "specializzazione" è un termine tecnico ben preciso che vale solo per i docenti per il sostegno e per le scuole di specializzazione post lauream. Nella direttiva esso sembra usato in modo atecnico ed è necessario che il MIUR chiarisca questo punto.

Il paragrafo 2.2 riguarda le **funzioni dei CTS** che sono le seguenti:

2.2.1 Informazione e formazione

2.2.2 Consulenza

2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso

2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

2.2.5 Piano annuale d'intervento

2.2.6 Risorse economiche

2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione

Il **paragrafo 2.3** dice che ogni CTS provinciale deve darsi un suo **regolamento interno**.

Il **paragrafo 2.4** riguarda l'**organizzazione dei CTS** che fa perno sul **Dirigente Scolastico** della scuola polo presso cui sono istituiti.

Si prevede la presenza di **almeno tre docenti "specializzati sui BES"** che, secondo la normativa dei comandi, dovrebbero garantire per almeno un triennio la loro presenza di consulenza alle scuole della provincia anche tramite i CTS di ambito distrettuale e i Gruppi di lavoro per l'inclusione delle singole scuole che si affiancano ai GLHI per i disabili.

Presso il CTS è istituito un **Comitato Tecnico Scientifico** con il compito di **formulare il piano annuale degli interventi**, composto da: "il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall'U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari."

La direttiva si conclude con la previsione dell'istituzione di un **portale con articolazioni anche a livello locale** relativo a tutti i BES che sia accessibile ai sensi della [L. n° 4/04](#).

Nota 2

... sulla Circolare Ministeriale del Marzo 2013

La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)

Subito dopo la divulgazione della [Direttiva sui BES del 27 Dicembre 2012](#), erano state sollevate da più parti **perplexità interpretative** su alcuni passaggi della stessa.

La [C.M. n° 8 del 6/3/2013](#) firmata dal Capodipartimento del MIUR, la Dirigente Generale Lucrezia Stellacci, **fuga quelle perplexità** ed offre alle scuole uno **strumento operativo di notevole importanza**, completando il quadro di **allargamento della normativa sull'inclusione scolastica iniziatosi negli anni '70** del secolo scorso, ampliandosi con la [L. n° 170/10](#) e completato con la [Direttiva del 27 Dicembre 2012](#), che però deve essere letta necessariamente alla luce della presente [Circolare](#).

Pertanto in questo commento si riporteranno numerosi brani della stessa, che **merita la massima diffusione**, essendo stata inviata, oltre che ai destinatari istituzionali (Uffici Scolastici Regionali e Dirigenti Scolastici) anche alle Associazioni presenti nell'Osservatorio ministeriale per l'inclusione scolastica, alle associazioni familiari e degli studenti presenti nei rispettivi Forum, a voler significare che **l'inclusione è compito di tutta la società** a partire dai compagni degli alunni con BES e dalle loro famiglie.

La [Circolare](#) fin dall'inizio insiste molto sulla **necessità di un progetto educativo didattico** che deve essere predisposto per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali anche quelli che hanno uno **svantaggio culturale, personale o sociale**. Ecco la [Circolare](#):

"In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale."

E, per fugare i rischi di genericità applicative, la Circolare prosegue:

“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”

Si sottolinea la **necessità di motivazione e di verbalizzazione** delle misure adottate.

La Circolare passa poi a chiarire alcuni **momenti urgenti dell'anno scolastico**:

“Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici

*Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una **diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata**, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di **adottare preventivamente le misure previste** dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.”*

Qui si introduce un **temporaneo ruolo di supplenza dei docenti** della classe ai ritardi burocratici, fondato però su fondate valutazioni pedagogico-didattiche; ma, è da intendersi che, a mio avviso, **ove le certificazioni ufficiali non dovessero pervenire, i docenti dovranno alla fine valutare non confermando le misure compensative e dispensative importanti che avevano anticipato**. Ciò ovviamente **per evitare “contenzioso”** (come sopra detto) in presenza di uno di tali alunni promossi da parte di compagni bocciati con analoghi problemi di profitto.

E siccome la Direttiva su questi aspetti non aveva molto approfondito, la Circolare ulteriormente precisa:

“Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2013).”

È da far presente che analoga norma di buon senso pedagogico dovrebbe essere applicata anche agli alunni con disabilità in attesa di certificazione ufficiale

La Circolare passa poi a fornire **chiarimenti per gli alunni con svantaggio culturale e socioeconomico o personale**, che è la **parte innovativa** della Direttiva sui BES:

“Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

*Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere **individuate sulla base di elementi oggettivi** (come ad es. una **segnalazione degli operatori dei servizi sociali**), ovvero di **ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche**.*

*Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile **attivare percorsi individualizzati e personalizzati**, oltre che **adottare strumenti compensativi e misure dispensative** (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.*

*In tal caso si avrà cura di **monitorare l'efficacia degli interventi** affinché siano messi in atto per il **tempo strettamente necessario**. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno **carattere transitorio e attinente aspetti didattici**, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.*

In ogni caso, **non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera** se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del **D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011** e dalle **allegate Linee guida**.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 5 del **DPR n° 89/2009**, **le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.**"

È appena il caso di ricordare che le norme sopra citate precisano inequivocabilmente che, **qualora un alunno con DSA** (e quindi anche quelli con gli ulteriori BES) **chieda ed ottenga** non la semplice "dispensa" ma **"l'esonero" dallo studio di una lingua straniera** (ad eccezione degli stranieri) **non potrà conseguire il diploma**, potendo ricevere, come già avviene per gli alunni con disabilità certificata, un semplice attestato con i crediti formativi maturati.

Quindi la **Circolare** passa agli **aspetti organizzativi** a livello di singola scuola e di territorio:

"Azioni a livello di singola Istituzione scolastica

Per perseguire tale "politica per l'inclusione", la **Direttiva** fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della **L. n° 104/92**, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (**GLHI**) **si estendono alle problematiche relative a tutti i BES**. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di **Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI)** e svolge le seguenti funzioni:

- **rilevazione dei BES presenti nella scuola;**
- **raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;**
- **focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;**
- **rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;**
- **raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della L. n° 296/06, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della L. n° 30 luglio 2010 n. 122;**
- **elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).**

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di **inclusione scolastica** operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di **utilizzo funzionale delle risorse specifiche**, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle

altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, **gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno** secondo quanto stabilito dall' art. 19 comma 11 della [Legge n° 111/11](#).

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola - ovvero, secondo la previsione dell'art. 50 della [L. n° 35/12](#), alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un **adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali"**.

A tal punto **i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità** di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle [Linee guida del 4 agosto 2009](#).

[...]

All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti."

È questo uno dei passaggi più significativi della Circolare, poiché richiama, potenziandolo, il ruolo dei GLHI, troppo spesso ancora ignorati in alcune scuole attribuendogli i compiti inclusivi anche per tutti gli altri casi di BES (denominandolo ora GLI, gruppo di lavoro per l'inclusione).

La [Circolare](#) evidenzia anche il **ruolo di programmazione e verifica didattica del Collegio dei docenti**. Da ciò discende che presto il MIUR con l'Osservatorio scolastico dovrebbero **evidenziare alcuni indicatori strutturali, di processo e di esito per valutare la qualità dell'inclusione** realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole, anche ai fini dell'autovalutazione, oltre che della valutazione delle famiglie e di un soggetto terzo che inserisca tale valutazione in quella generale del sistema di istruzione. A proposito del passaggio della circolare in cui si dice l'USR assegna alle singole scuole le risorse e che le scuole assegnano alle singole classi le risorse effettivamente ricevute, è appena il caso di ricordare che **le famiglie**, qualora riscontrino un'assegnazione di ore di sostegno o di assistenze per l'autonomia e la comunicazione o la formazione di prime classi con più di 22 alunni compreso quello con disabilità, **mantengono ovviamente il diritto di ricorrere al TAR per ottenere il rispetto dei loro diritti** in base alla normativa che li riconosce (art. 13 comma 3 della [L. n° 104/92](#); [L. n° 122/10](#), art. 9 comma 15; [DPR n° 81/09](#), artt. 4 e 5 comma 2).

La [Circolare](#) poi fornisce **indicazioni per il POF** delle singole scuole:

"2. Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:

- **un concreto impegno programmatico per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;**
- **criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica "qualitativa", sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto "pedagogico" del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di competenza della scuola;**
- **l'impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.**

3. **La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola** sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia **strumenti strutturati** reperibili in rete [come l'"**Index per l'inclusione**" (www.unibg.it/dati/persona/247/5822.pdf N.d.R) o il **progetto "Quadis"** (www.quadis.it/jm/)], sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà avvalere inoltre dell'approccio fondato sul modello ICF dell'OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori."

Viene qui ricondotto ad **unità il percorso normativo di segnalazione, richiesta, assegnazione** alla scuola e da questa alle singole classi delle risorse per un'inclusione di qualità.

La Circolare dedica la sua ultima parte ai **chiarimenti della Direttiva sul ruolo dei CTS**, Centri Territoriali di Supporto. È chiarito che essi sono **collegati e coordinati con i GLIP**, di cui all'art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. n° 104/92 che, proprio in forza di tale norma estendono le loro competenze anche ai DSA ed agli altri BES.

Si precisa che i **CTI**, Centri Territoriali per l'Inclusione di tutti gli alunni con BES, a livello di reti di scuole, **si debbono collegare con altri organismi precedentemente costituiti per i soli alunni con disabilità** (CDH, Centri Territoriali per l'Inclusione scolastica e i Centri Territoriali di Risorse per l'integrazione scolastica).

NOTA 3

Ulteriori chiarimenti sui BES (Nota 2563/13)

Il MIUR con la **Nota prot. N° 2563 del 22 Novembre 2013** ha fornito **ulteriori chiarimenti** relativi alla normativa ministeriale sui **Bisogni Educativi Speciali**. I punti più interessanti sono i seguenti:

1. PDP - PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Molti sindacati e docenti avevano avanzato forti critiche al proliferare di PDP, a loro avviso introdotto dalla recente normativa. Il MIUR fornisce chiarimenti e rassicurazioni in proposito, come segue:

"In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche."

Quindi **solo nei casi in cui si ritenga di consentire strumenti dispensativi e compensativi** ha senso formulare un **PDP**. E la **Nota** è ancora più esplicita nel lasciare la **massima autonomia di giudizio ai docenti** di fronte a diagnosi che non portano a certificazioni di disabilità e DSA:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione."

2. ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Anche nei loro confronti si era lamentato il rischio di eccesso di PDP.

La Nota ulteriormente chiarisce:

“In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n° 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto - ma non solo - di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.”

3. IL P.A.I. - PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA'

Anche questo punto era stato ritenuto da molti come un inutile aggravio burocratico. Il MIUR invece precisa:

“Il Piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. N° 1551 del 27 giugno 2013).

Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l'insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica - in forma di quadro sintetico - di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all'interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per orientare l'azione dell'Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà.”

Ciò ribadisce quanto emergeva però con chiarezza già dalla precedente normativa, che il POF deve avere come sua caratteristica la logica inclusiva verso gli alunni più deboli e l'attenzione dell'amministrazione scolastica deve rivolgersi a quelle scuole più in difficoltà per sostenerle in questo delicatissimo compito.

4. IL G.L.I. - GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIVITA'

Molte critiche si erano pure appuntate sull'ampliamento delle funzioni e della composizione del GLHI, che adesso dovrà occuparsi, oltre che della disabilità, pure degli altri casi di BES. Il MIUR chiarisce:

“Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di Lavoro per l'Inclusività, che assume, secondo quanto indicato nella C.M. n° 8/2013, funzioni di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, si rammenta il rispetto delle norme che tutelano la privacy nei confronti di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne il Gruppo di lavoro previsto all'art. 12, co. 5 della Legge 104/92 (GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica.

A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche.”

Specie questo chiarimento finale è assai importante, prevedendo che **il GLI possa riunirsi anche per Sezioni**, distinte a seconda che trattasi, ad es. degli alunni con disabilità, in cui dovranno intervenire tutti i soggetti già previsti dalla normativa o a seconda che trattasi di alunni con DSA o altri BES, in cui non necessita la presenza né degli operatori sanitari né degli insegnanti per il sostegno.

OSSERVAZIONI

Questa [Nota](#) ministeriale sembra di notevole importanza per **riportare serenità nelle scuole**.

Essa sottolinea la **prevalenza delle valutazioni pedagogiche da parte dei docenti** nell'individuare casi di svantaggio e disagio, rispetto al rischio di deriva sanitaria in campi ad essa sostanzialmente estranei.

NOTA 4

Il P.A.I. - Piano Annuale per l'Inclusività (Nota 1551/13)

La normativa ([Direttiva MIUR 27/12/2012](#), [C.M. n° 8/13](#)) prevede come strumento programmatico la formulazione del PAI che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che comprende al suo interno il vecchio GLHI) e deve essere approvato dal Collegio dei docenti.

Tale Piano deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per impostare per l'anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali.

È parte integrante del POF di cui è quindi premessa. Per questo la [C.M. n° 8/13](#) ha previsto che debba essere **approvato annualmente entro Giugno**.

Però data la brevità di tempo intercorrente tra la data di emanazione della [circolare](#) (8 Marzo 2013) e quella di redazione ed approvazione del primo PAI (30 giugno 2013), in molte scuole si è prodotta una **forte resistenza per la sua formulazione**, recepita e fatta propria dai Sindacati.

Ciò ha costretto il MIUR a diramare la [Nota prot n° 1551 del 27 Giugno 2013](#) con la quale si **demanda ai singoli Uffici Scolastici Regionali la fissazione della data** entro la quale il PAI va approvato ed inviato agli stessi. In tale Nota si precisa che **l'a.s. 2013/14 sarà dedicato alla sperimentazione del PAI** e di raccolta da parte del MIUR delle esperienze migliori.

La [Nota](#) è importante perché approfondisce così il significato di programmazione didattica del PAI:

“Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla

qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.

La [Nota](#) precisa che quindi esso non è un piano per i soli alunni con BES, ma invece **riguarda la programmazione generale della didattica della scuola**, al fine di **favorirne la crescita nella qualità dell’offerta formativa**.

In questa migliore luce chiarificatrice, a mio avviso, ben si colloca nel quadro dell’autovalutazione e valutazione della qualità della scuola che dovrà realizzarsi a seguito dell’approvazione dell’apposito decreto legislativo avvenuta l’8 Gennaio 2013 da parte del Governo.